

La segnalazione della centrale dei rischi: natura e tipologia delle informazioni

a cura di Giuseppe Demauro

Definizione e natura dei soggetti coinvolti

La Centrale dei Rischi¹ è un servizio di centralizzazione dei rischi creditizi che si propone di offrire, agli intermediari partecipanti, uno strumento per accrescere la capacità di valutazione e di controllo della clientela (persone fisiche e giuridiche) attraverso l'utilizzo di un sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie (intermediari).

Come più volte rimarcato dalla Banca di Italia, la Centrale dei Rischi ha l'obiettivo di:

- migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela;
- innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari;
- rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

Partecipano al servizio centralizzato dei rischi:

- le banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del Testo unico (banche italiane e filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica);
- gli intermediari finanziari iscritti nell'albo e/o nell'elenco speciale di cui agli articoli, rispettivamente, 64 e 107 del Testo unico i quali esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, come definita dall'art. 2 del decreto del Ministero del Tesoro del 6 luglio 1994 (l'attività di finanziamento si considera prevalente quando essa rappresenta oltre il 50 per cento degli elementi dell'attivo). Sono esonerati dall'obbligo di partecipazione al servizio gli intermediari finanziari per i quali l'attività di credito al consumo o di gestione di crediti della specie rappresenti oltre il 50 per cento dell'attività di finanziamento.

¹ Istituita con dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 1994, assunta ai sensi degli artt. 53, comma 1, lett. b) 67, comma 1, lett. b), e 107, comma 2, del d-lgs 1° settembre 1993, 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

Gli intermediari partecipanti segnalano anche i crediti concessi dalle proprie filiali estese a soggetti residenti in Italia.


A tal fine, ogni intermediario partecipante, è tenuto a comunicare mensilmente alla Banca di Italia, per ciascun cliente, la propria esposizione creditizia di ammontare pari o superiore ad euro 30.000.

Si precisa che, nel recente passato, in aggiunta alla CR e sempre con lo scopo di adeguare i sistemi di rilevazione alle trasformazioni subite dai mercati finanziari in generale, il CICR con provvedimento del 3 maggio 1999 aveva previsto la presenza di un altro sistema di rilevazione in aggiunta a quello già esistente della Banca d'Italia (Centrale Rischi) con lo scopo di evidenziare le posizioni che per il loro ammontare non rientrano nei limiti minimi previsti dalla CR; trattasi della Centrale Rischi di Importo Contenuto (CRIC) la cui amministrazione e gestione era stata affidata alla Società Interbancaria per l'Automazione S.p.A. (S.I.A. S.p.A.) e le cui rilevazioni venivano effettuate entro il limite da euro 31.000 ad euro 74.999, limiti più bassi rispetto a quelli della CR (da euro 75.000).


A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale n. 274 del 22 settembre 2008, entrato in vigore il 1° gennaio 2009, la Centrale Rischi di Importo Contenuto (CRIC) non è più gestita da SIA SpA e ha cessato di fornire i dati entro i limiti previsti.

Schematizzando si è avuto che:

Fino al 31.12.2008



Dal 01.01.2009



Sulla base delle informazioni ricevute, la Centrale dei Rischi, restituisce agli intermediari del credito con medesima cadenza, un flusso di dati personalizzato, contenente la posizione globale di rischio a livello di sistema dei singoli clienti segnalati.

I dati scambiati ed elaborati, come meglio si dirà appresso, si possono classificare in:

- informazioni anagrafiche;
- informazioni circa i legami e le obbligazioni;
- informazioni di importi;
- informazioni statistiche.

Limiti e aspetti temporali del censimento

La posizione di rischio del cliente è segnalata alla Centrale dei Rischi se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- la somma dell'accordato (linee di credito deliberate) ovvero quella dell'utilizzata (linea di credito effettivamente utilizzata) del totale dei crediti per cassa e di firma è d'importo pari o superiore ad euro 30.000;
- il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario è d'importo pari o superiore ad euro 30.000;
- il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari è pari o superiore ad euro 30.000;
- la posizione del cliente è in sofferenza per crediti di qualunque importo; non sono segnalate le posizioni d'importo pari o inferiori ad euro 250;
- l'importo delle operazioni effettuate per conto di terzi è pari o superiore ad euro 30.000;
- il valore nominale dei crediti acquisiti per operazioni di factoring, sconto di portafoglio pro-soluto e cessione di credito è pari o superiore ad euro 30.000;
- su una parte o la totalità dei crediti in sofferenza è stata registrata una perdita di qualunque importo nel corso del mese cui si riferisce la rilevazione.

Quanto agli aspetti temporali delle informazioni rese disponibili si ha la possibilità di usufruire di:

- rilevazioni mensili
- servizio di prima informazione

Rilevazioni mensili

La rilevazione mensile viene effettuata aggregando in capo a ciascun nominativo censito le segnalazioni di rischio trasmesse dagli intermediari; dette segnalazioni riflettono le risultanze della

contabilità aziendale all'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento e devono essere inviate entro il giorno 25 del mese successivo.

Conclusa la rilevazione, la Centrale dei Rischi invia ad ogni intermediario un flusso di ritorno personalizzato che riporta l'indebitamento complessivo verso il sistema (espresso in unità di euro) dei singoli clienti segnalati dall'intermediario stesso e delle relative obbligazioni.

Di norma le informazioni della rilevazione mensile sono disponibili non prima di 40 giorni dalla fine del mese di riferimento.

Servizio di prima informazione

Utilizzando il cd. "servizio di prima informazione" gli intermediari hanno facoltà di chiedere informazioni sulla posizione globale di rischio di soggetti che essi non segnalano, a condizioni che le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio nelle sue diverse configurazioni

In particolare le richieste di prima informazione possono riguardare:

- soggetti già affidati per importi inferiori alla soglia di rilevazione;
- soggetti per i quali sia stato avviato un processo istruttorio propedeutico all'instaurazione di un rapporto di natura creditizia o comunque comportante l'assunzione di un rischio;
- altri nominativi che presentino un collegamento di tipo giuridico o economico con i soggetti sopra indicati, purché l'informazione che si intende richiedere risulti oggettivamente strumentale rispetto a una compiuta valutazione di questi ultimi.

Gli intermediari, tramite il servizio di prima informazione possono accedere esclusivamente ai dati delle ultime 36 rilevazioni (mensili).

Tutte le richieste di prima informazione effettuate dagli intermediari sui singoli soggetti censiti vengono memorizzati negli archivi della Centrale dei Rischi.

La rappresentazione dei rischi

Le operazioni oggetto di rilevazione sono classificate in 4 sezioni; nell'ambito delle rispettive sezioni i rischi devono essere ricondotti a pertinenti "categorie di censimento", le quali esprimono, nell'ordine in cui sono rappresentate, livelli crescenti d'intensità del rischio insito nelle operazioni segnalate.

Le posizioni di rischio ordinate per sezioni e categorie di censimento sono poi ulteriormente suddivise in funzione di una serie di qualificatori denominati "variabili di classificazione" atti a fornire una descrizione più completa delle caratteristiche e della rischiosità delle operazioni in essere.

Prospetto di rappresentazione dei rischi in Sezioni e Categorie di censimento

Sezioni	Categorie di censimento
A. CREDITI PER CASSA	A.1 Rischi autoliquidanti; A.2 Rischi a scadenza; A.3 Rischi a revoca; A.4 Finanziamenti a procedura concorsuale; A.5 Sofferenze.
B. CREDITI DI FIRMA	B.1 Garanzie connesse con operazioni di natura commerciale; B.2 Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria.
C. GARANZIE RICEVUTE	-----
D. DERIVATI FINANZIARI	-----
E. SEZIONE INFORMATIVA	E.1 Operazioni effettuate per conto terzi; E.2 Crediti per cassa: operazioni in pool; E.3 Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti E.4 Rischi autoliquidanti - crediti scaduti; E.5 Crediti passati a perdita E.6 Crediti ceduti a terzi

Categorie di Censimento

A.1 Rischi auto liquidanti

Confluiscono in questa categoria di censimento le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata; si tratta in generale di finanziamenti, concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante cura l'incasso.

Le principali sono:

- cessione di credito;
- anticipo su crediti ceduti per factoring;
- anticipo s.b.f.;
- anticipo garantito da cessione del

credito;

- prefinanziamento mutui;
- sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto.

A.2 Rischi a scadenza

Questa categoria include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata.

Le principali sono:

- anticipazioni attive non regolate in c/c;
- anticipi su crediti futuri connessi a factoring;
- sovvenzioni per utilizzo di carte di credito;
- finanziamenti regolati in c/c;
- leasing;
- mutui;
- finanziamenti con fondi di terzi in amministrazione;
- sconto portafoglio finanziario diretto;
- prestiti personali;
- prestiti subordinati;
- pronti contro termine e riporti attivi;
- altre sovvenzioni attive.

A.3 Rischi a revoca

Confluiscono in questa categoria di censimento le aperture di credito in conto corrente tipicamente concesse per elasticità di cassa.

Nell'ambito della categoria sono segnalati fra l'altro gli insoluti rinvenienti da operazioni di sconto, cessione pro-solvendo e anticipo s.b.f.

Sono esclusi i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con altre banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non sono altresì ricomprese le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, abbiano i

requisiti propri dei rischi autoliquidanti o a scadenza.

A.4 Finanziamenti a procedura concorsuale

Confluiscono in questa categoria i crediti accordati ad organi di una procedura concorsuale, assistiti da una specifica causa di prelazione.

Gli affidamenti concessi antecedentemente all'instaurarsi della procedura suddetta, sono segnalati tra le sofferenze.

Sono convenzionalmente segnalati in questa categoria anche taluni affidamenti, concessi a soggetti in stato di insolvenza, per i quali sia stata specificamente consentita la segnalazione tra gli "impieghi vivi".

Nell'ambito della categoria rientrano:

- i crediti concessi a organi di procedure concorsuali;
- i crediti concessi a enti pubblici locali in "stato di dissesto finanziario", qualora i crediti stessi attengano a una gestione distinta da quella soggetta a commissariamento;
- le operazioni relative alle "campagne di acquisto grano per conto dello Stato 1962-63 e 1963-64, alle campagne ammassi obbligatori anni 1961-62 e precedenti" e alla "gestione statale olio di semi e semi oleosi importati anni 1950-51".

A.5 Sofferenze

Confluiscono in questa categoria i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dall'esistenza di garanzie o dalla previsione di perdita.

Non confluiscono in questa categoria le operazioni ricomprese tra i finanziamenti procedura concorsuale, i crediti ristrutturati

nonché i crediti in corso di ristrutturazione, i quali sono segnalati nella pertinente categoria di censimento.

I crediti a sofferenza sono segnalati per un ammontare complessivo di capitale, interessi ed eventuali spese, da indicare esclusivamente nella classe di dati “utilizzato”.

B. Crediti di firma

La presente sezione comprende tutte le garanzie prestate dagli intermediari, su richiesta della clientela, con le quali essi si impegnano a far fronte a eventuali inadempimenti di obbligazioni assunte dalla clientela medesima nei confronti di terzi.

Si suddivide in due categorie di censimento nelle quali confluiscono distintamente le garanzie che assistono operazioni di natura commerciale e quelle che sono rilasciate a copertura di operazioni di natura finanziaria. Ove non risulti possibile operare detta distinzione, il credito è attribuito per intero alla tipologia di operazioni che risulti in prevalenza assistita dalla garanzia.

Nell’ambito della categoria di censimento “Garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria” sono segnalate distintamente, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari e le “Garanzie prestate ai sensi della delibera CICR del 3 marzo 94” ossia le garanzie fideiussorie rilasciate da intermediari segnalanti a favore di prestiti sociali di società cooperative nonché di cambiali finanziarie e di certificati d’investimento emessi da società i cui titoli non sono negoziati in un mercato regolamentato.

C. Garanzie ricevute

Tale sezione comprende le garanzie prestate dalla clientela a istituti di credito a favore di

terzi (persone fisiche o giuridiche).

Il perfezionamento dell'operazione garantita costituisce il presupposto necessario per la segnalazione della garanzia.

Oltre alle garanzie personali cc.dd. di prima istanza, devono essere segnalate anche le garanzie di seconda istanza, la cui efficacia è condizionata dall'accertamento dell'inadempimento del debitore principale e degli eventuali garanti di prima istanza.

Le garanzie ricevute non sono più segnalate quando la validità delle stesse si sia estinta.

Stante il carattere di accessorietà proprio di tali obbligazioni, la loro segnalazione cessa anche quando viene meno il rapporto garantito. In questo caso, il credito che l'intermediario eventualmente ancora vanta nei confronti del garante è segnalato tra i crediti per cassa.

Le garanzie ricevute da una pluralità di garanti, solidalmente coobbligati, sono segnalate al nome della cointestazione degli stessi; ciò anche se la garanzia è stata rilasciata con atti separati purché di identico tenore e purché i garanti siano a conoscenza dell'identità degli altri coobbligati.

Ove non ricorrano queste condizioni, le garanzie sono segnalate al nome di ciascun garante per l'importo che il medesimo si è impegnato a garantire.

Qualora il garante abbia prestato, con riferimento alle medesime linee di credito, una pluralità di garanzie personali, è segnalato l'ammontare complessivo delle stesse.

Nelle operazioni in pool, anche se assistite da un'unica garanzia rilasciata a favore della banca capofila, il principio di ripartizione pro quota tra gli intermediari deve trovare applicazione anche nella segnalazione delle garanzie che assistono le operazioni stesse.

Sono convenzionalmente segnalate fra le

garanzie ricevute anche le posizioni di pertinenza degli accollati, nei casi in cui il contratto di accollo di mutuo non preveda la loro contestuale liberazione.

D. Derivati finanziari

Confluiscono in tale categoria di censimento i contratti derivati negoziati suimercati over the counter (c.d. OTC, ad es. swaps, fras, opzioni). La segnalazione dei contratti di opzione oggetto di rilevazione deve essere prodotta dall'intermediario acquirente dell'opzione (c.d. holder) a nome del venditore dell'opzione (c.d. writer).

Sono esclusi dalla rilevazione, oltre ai contratti derivati negoziati sui mercati ufficiali, i contratti derivati su tassi di cambio di durata originaria non superiore a 14 giornidi calendario e i derivati interni (c.d. internal deals).

Nelle operazioni negoziate sui mercati over the counter, la segnalazione delle garanzie eventualmente rilasciate dall'intermediario in favore del/i contraenti segue i criteri generali previsti per i crediti di firma.

Le garanzie rilasciate dall'intermediario alla Cassa Compensazione e Garanzia per il regolamento giornaliero delle operazioni negoziate sui mercati ufficiali non sono invece oggetto di censimento tra i crediti di firma. In caso di inadempimento del/i contraente/i all'obbligo di versamento dei margini (o di liquidazione delle posizioni) alla Cassa, l'intermediario che ha effettuato il regolamento giornaliero (o la liquidazione delle posizioni) deve segnalare il credito vantato nei confronti del/i contraente/i inadempiente/i tra i rischi a revoca.

E.1 Operazioni effettuate per conto terzi

Rientrano in questa categoria di censimento i finanziamenti erogati dall'intermediario a valere su fondi la cui gestione riveste natura di mero servizio in quanto l'organo deliberante è esterno all'intermediario medesimo che svolge esclusivamente compiti di tipo istruttorio, di erogazione, di riscossione, e di riversamento somme.

Tale categoria comprende anche i finanziamenti concessi dall'intermediario segnalante a valere su fondi di terzi in amministrazione, qualora non comportino alcun rischio per l'intermediario medesimo.

E.2 Crediti per cassa: operazioni in pool

Nelle categorie di censimento della sezione informativa relative alle operazioni in pool sono rilevate informazioni aggiuntive sui finanziamenti in pool segnalati tra i crediti per cassa (ad eccezione delle sofferenze).

Tali categorie sono distinte a seconda del ruolo svolto dall'ente segnalante. In particolare, l'azienda capofila deve effettuare due distinte segnalazioni valorizzando, nella categoria di censimento "crediti per cassa: operazioni in pool - azienda capofila", la quota di finanziamento a proprio carico e, nella categoria di censimento "crediti per cassa: operazioni in pool - totale", l'ammontare complessivo del finanziamento erogato in pool.

Ogni azienda partecipante diversa dalla capofila deve segnalare, nella categoria di censimento crediti per cassa: operazioni in pool- altra azienda partecipante, la quota di propria pertinenza.

E.3 Crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti

In tale categoria di censimento vengono segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei

crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo. i crediti oggetto delle operazioni di factoring per il loro valore nominale, suddivisi in quota "pro-soluto" e "pro solvendo".

E.4 Rischi auto liquidanti - crediti scaduti

In tale categoria di censimento viene segnalato, a nome del soggetto cedente, il valore nominale dei crediti – acquisiti dall'intermediario nell'ambito di operazioni di factoring, cessione di credito, sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto, anticipo s.b.f., anticipo su fatture, effetti e altri documenti commerciali - scaduti nel corso del mese precedente a quello oggetto di rilevazione.engono segnalati, a nome del debitore ceduto, gli importi corrispondenti al valore nominale dei crediti acquisiti dall'intermediario segnalante con operazioni di factoring, operazioni di sconto pro soluto e operazioni di cessione di credito pro soluto e pro solvendo. i crediti oggetto delle operazioni di factoring per il loro valore nominale, suddivisi in quota "pro-soluto" e "pro solvendo".

E.5 Crediti passati a perdita

Questa categoria di censimento include i crediti che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere una procedura esecutiva; vi confluiscono inoltre, le frazioni non recuperate dei crediti che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, di cessione pro soluto, di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio.

La segnalazione di tali perdite ha luogo

qualunque sia l'importo, sempre che nel mese precedente l'intermediario abbia effettuato al nome del medesimo cliente una segnalazione a sofferenza.

E.6 Crediti ceduti a terzi

Confluiscono nella categoria di censimento crediti ceduti a terzi le operazioni di cessione di credito da parte di intermediari segnalati a società di cartolarizzazione ex lege n.130/99 o ad altri soggetti.

In particolare, l'intermediario cedente deve segnalare a nome del debitore ceduto un importo pari al debito di quest'ultimo, indipendentemente dal prezzo di cessione.

Le segnalazioni sono dovute esclusivamente per il mese in cui è avvenuta la cessione.

Se il cessionario è anch'esso un intermediario partecipante al servizio centralizzato dei rischi, deve segnalare il debitore ceduto nella pertinente categoria di censimento dell'operazione originaria, per un importo pari al debito del cliente, sia in caso di cessione pro solvendo che pro soluto.

Variabili di classificazione

Le variabili di classificazione sono dei qualificatori volti a connotare più dettagliatamente la natura e le caratteristiche delle operazioni che confluiscono in modo aggregato nelle categorie di censimento.

Esse arricchiscono pertanto il contenuto informativo della rilevazione, ampliando, fra l'altro, il novero degli elementi di valutazione della posizione globale di rischio dei soggetti censiti.

Le variabili di classificazione di pertinenza dei crediti per cassa e di firma sono valorizzate facendo riferimento al fido utilizzato; qualora la linea di credito da segnalare non presenti alcun utilizzo, si fa riferimento alle indicazioni desumibili dalla delibera del fido.

Localizzazione del credito

indica il comune italiano o lo stato estero dove opera lo sportello eletto quale referente per il cliente;

Durata originaria

indica se la durata originaria dell'operazione rientra nel breve o medio-lungo termine. Tale informazione è disponibile solo per le posizioni rientranti nella categoria di censimento "Rischi a scadenza";

Durata residua

indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Può assumere i valori breve termine o medio lungo. Le operazioni che non hanno vita residua, quali ad es. quelle già scadute, sono convenzionalmente considerate a "breve termine".

Durata residua

indica il lasso di tempo intercorrente fra la data di rilevazione e il termine contrattuale di scadenza dell'operazione segnalata. Può assumere i valori breve termine o medio lungo.

Divisa

indica l'esistenza o meno di un rischio di cambio a carico del cliente. Sono pertanto segnalate in valuta le operazioni che, indipendentemente dall'unità di conto in cui sono denominate, comportano l'assunzione da parte del cliente di un rischio, anche parziale, legato all'oscillazione dei tassi di cambio delle valute, quali ad es. i finanziamenti concessi in lire indicizzati a una divisa estera.

Import-export

indica la finalizzazione del fido all'attività di

esportazione o di importazione di beni e servizi eventualmente svolta dal cliente.

Tipo Attività

consente di evidenziare alcune specifiche tipologie di operazioni; in particolare, individua:

- nella categoria di censimento rischi autoliquidanti, le cessioni di credito e lo sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto pro soluto e pro solvendo (“cessione”), gli anticipi su crediti ceduti per attività di factoring (“factoring”), gli anticipi s.b.f., su fatture e altri anticipi su effetti e documenti (“anticipi”);

- nella categoria di censimento rischi a scadenza, le operazioni di leasing finanziario, le operazioni di impiego a valere su provvista in valuta diversa dall’euro assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio, gli anticipi su crediti futuri, le operazioni di pronti contro termine e di riporto attivo, le aperture di credito in c/c e i prestiti subordinati;

- nella categoria di censimento derivati finanziari, le diverse tipologie di derivati finanziari negoziati sui mercati over the counter (swaps, fras, opzioni, altri contratti derivati);

- nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari – debitori ceduti, la tipologia e la natura dell’operazione sottostante: cessioni di credito e sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto o factoring, pro soluto o pro solvendo;

- nella categoria crediti ceduti a terzi, le operazioni di cessione di crediti a società di cartolarizzazione o ad altri soggetti, queste ultime distinte a seconda che siano pro soluto e pro solvendo.

Ruolo affidato

indica la posizione del cedente ovvero del

debitore ceduto che il soggetto segnalato assume nelle operazioni di factoring.

Censito collegato

consente la rilevazione di forme di collegamento finanziario, diverse dalle coobbligazioni, fra il cliente segnalato e altri soggetti. Nel caso di garanzie prestate indica il soggetto garantito.

Stato del rapporto

fornisce indicazioni circa l'andamento di alcune posizioni di rischio. In particolare:

- nell'ambito delle categorie di censimento rischi autoliquidanti, rischi a scadenza e rischi a revoca, la variabile distingue gli incagli, le linee di credito ristrutturate e gli inadempimenti (crediti scaduti e/o sconfinanti) persistenti;
- nell'ambito della categoria di censimento garanzie ricevute, indica l'eventuale infruttuosa attivazione della garanzia. La garanzia è da ritenersi attivata con esito negativo una volta decorso il termine che, per contratto o secondo gli usi negoziali, l'intermediario riconosce al garante per far fronte agli impegni assunti. In tutti gli altri casi la variabile assume il valore garanzia non attivata;
- con riferimento alle categorie di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti e rischi autoliquidanti - crediti scaduti, la variabile distingue rispettivamente, i crediti scaduti da quelli non ancora scaduti e i crediti scaduti e pagati dai crediti scaduti e impagati.

Tipo garanzia

fornisce indicazioni circa le garanzie che formano oggetto di censimento da parte della centrale rischi. In particolare:

- con riferimento ai crediti per cassa, se gli stessi

sono assistiti da garanzie reali che insistono su beni dell'affidato (garanzie interne) o di terzi (garanzie esterne), specificandone il tipo;

- nell'ambito della categoria di censimento garanzie connesse con operazioni di natura finanziaria, le garanzie prestate ai 1994 per emissione di titoli da parte del garantito, le garanzie che assistono finanziamenti concessi al cliente da altri intermediari segnalanti, nonché quelle connesse con operazioni di cessione di credito pro solvendo tra intermediari;
- ripartisce la categoria di censimento "garanzie ricevute" in garanzie di prima e di seconda istanza.

Ove la medesima linea di credito sia assistita da una pluralità di garanzie, la variabile assume:

- nei crediti per cassa, i valori pluralità di garanzie reali interne e/o privilegi quando le garanzie reali che assistono la linea di credito sono di tipo diverso (ad es. pegno e ipoteca) e insistono tutte su beni dell'affidato; pluralità di garanzie reali esterne se la linea di credito è assistita da garanzie reali di diverso tipo che insistono tutte su beni di terzi; pluralità di garanzie reali e/o privilegi nel caso in cui la linea di credito è assistita da garanzie reali afferenti beni dell'affidato e/o di terzi, indipendentemente dalla loro tipologia;
- nelle garanzie ricevute, il valore pluralità di garanzie reali esterne e personali quando la linea di credito è assistita da garanzie reali esterne e personali, indipendentemente dalla loro tipologia.

Classi di Dati

Per ogni categoria di censimento e variabile di classificazione sono forniti i seguenti valori:

Accordato: ammontare massimo di credito che l'intermediario segnalante è disposto a concedere al cliente.

Utilizzato: ammontare del credito effettivamente erogato al cliente indagato alla data di riferimento.

Saldo medio: l'indicazione del saldo medio è prevista solo per le aperture di credito in conto corrente a scadenza e per i rischi a revoca; esso corrisponde alla media aritmetica dei saldi contabili giornalieri rilevati nel mese cui si riferisce la segnalazione.

La segnalazione del saldo medio è dovuta solo per i finanziamenti in essere alla data della rilevazione.

Valore garanzia: controvalore dell'impegno assunto dal garante.

Importo garantito:

- **per fidi diretti:** frazione di fido per cassa assistita da garanzia reale; l'importo da indicare è pari al minore fra l'utilizzato e il valore del bene oggetto della garanzia, da quantificare sulla base dei seguenti criteri:

- in caso di iscrizione ipotecaria, va considerato il minore fra il valore dell'iscrizione stessa e quello di perizia;
- in caso di pegno titoli, va considerato il valore di mercato degli stessi;
- in caso di pegno di altri beni, va considerato il valore di perizia degli stessi;
- se il fido è assistito da privilegio, l'importo garantito non deve essere valorizzato stante la difficoltà di determinare l'effettivo controvalore di tale forma di garanzia.

- **per garanzie prestate:** per le garanzie ricevute tale classe corrisponde al minore fra il valore della garanzia e l'importo effettivamente erogato al cliente in favore del quale è stata prestata la garanzia. In caso di utilizzo pari a zero, non è segnalato alcun valore.

Valore intrinseco: viene indicato il valore intrinseco positivo dei contratti in derivati finanziari in essere alla data di riferimento della segnalazione.

Altri importi: in questa classe viene segnalato:

- per la categoria di censimento operazioni effettuate per conto di terzi, l'ammontare del debito a scadere, maggiorato delle rate scadute e in mora e dei relativi interessi;

- per le categorie di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, rischi autoliquidanti – crediti scaduti, il valore nominale dei crediti;
- per la categoria di censimento crediti ceduti a terzi, il debito del cliente, indipendentemente dal prezzo di cessione;
- per la categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita, l'ammontare delle perdite contabilizzate alla data di rilevazione. Controvalore delle operazioni segnalate nelle categorie di censimento della sezione informativa.

Le responsabilità dell'intermediario per errata segnalazione nella Centrale dei Rischi

Da quanto sopra descritto, appare evidente come la segnalazione delle informazioni in CR è cosa assai delicata vista la differente natura dei rapporti di debito che possono instaurarsi e trasformarsi con l'intermediario.

Non è infrequente il caso che lo stesso intermediario, per ragioni diverse, possa effettuare una errata segnalazione in CR, per tipologia di linea di credito, per importi accordati e/o utilizzati o, peggio ancora, per importi iscritti a sofferenza.

Ne deriva una pesante responsabilità che in sede giudiziale può determinare a carico degli intermediari pesanti risarcimenti dei danni provocati.

Ricordiamo un'ordinanza del tribunale di Bari (2000) che su ricorso di un imprenditore "segnalato" ha ordinato ad un intermediario finanziario, in via cautelare ed urgente, di ritirare e revocare senza ritardo le precedenti comunicazioni, ritenute illegittime, alla Centrale dei Rischi per la estinzione di ogni credito o rischio "a sofferenza" e con effetto retroattivo.

Il Giudice rilevava il rischio ritenuto irreparabile per l'imprenditore di essere sostanzialmente emarginato dal sistema finanziario a causa dell'impossibilità di accedere al credito in ragione della ritardata cancellazione della sua posizione "a sofferenza" addebitabile alla condotta antigiuridica dell'istituto.

In questo senso si colloca anche altra ordinanza, del tribunale di Lecce - sezione distaccata di Galatina del 2 luglio 2009² – che per analoga situazione a quella sopra accennata evidenziava come la natura della responsabilità della banca – nell'ipotesi di erronea segnalazione alla centrale dei rischi - possa qualificarsi addirittura come contrattuale laddove sussista a monte un rapporto banca-debitore. In tal caso la giurisprudenza ha stabilito – mutuando parte delle argomentazioni della dottrina – che della violazione dei propri obblighi la banca potrà essere chiamata a rispondere per inadempimento del rapporto contrattuale esistente e delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia.

Un'ultima notazione va dedicata alla possibilità per "l'erroneo" segnalato di attivare un procedimento d'urgenza, risultando l'illegittima segnalazione potenzialmente idonea a pregiudicare in modo irreparabile la sua posizione.

² Si rimanda anche ad altra sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione distaccata di Campi Salentina – G.U. Dott. Nocera, sentenza del n. 45/05 del 3 novembre 2005.

Sempre nella medesima ordinanza del Tribunale di Lecce, il giudice evidenzia l'esistenza del "periculum in mora" come pericolo di danno causato all'imprenditore dalla non corretta segnalazione *"che mal si presta ad essere oggetto di risarcimento per equivalente, in quanto – per effetto della segnalazione – la situazione patrimoniale dei soggetti potenzialmente censiti in sofferenza potrebbe degenerare in senso negativo"*.

Per i giudici salentini il provvedimento d'urgenza resta l'unico strumento possibile ed idoneo a tutelare chi sia rimasto vittima di una erronea segnalazione, dall'aggravamento del tempo necessario ad ottenere una decisione sul merito a cognizione piena.

L'orientamento richiamato, largamente condiviso dalla giurisprudenza prevalente, vuole scongiurare il rischio che il soggetto segnalato non riesca più ad attingere al finanziamento ed evita, al contempo, che si trovi ad affrontare nuove situazioni debitorie, determinate dal recesso di altre banche dai rapporti in corso.

Di seguito, in ambito stragiudiziale, viene riportata integralmente una interessante provvedimento emesso dalla figura dell'Arbitro Bancario Finanziario³ sempre incentrato sulla errata segnalazione in CR e sulle conseguenze in tema di responsabilità e risarcimento del danno.

Decisione N. 1605 del 30 dicembre 2010

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|--|--|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta
(estensore) | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Marilena Rispoli Farina
Finanziario | Membro designato dal Conciliatore Bancario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

- nella seduta del 14/12/2010 dopo aver esaminato il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

³ Figura istituita dalla Banca d'Italia in data 18 giugno 2009, in attuazione della delibera del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio del 29 luglio 2008, con lo scopo di consentire a privati ed imprese la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

FATTO

Il cliente prendeva notizia per nota del 9.2.2010 dell'intermediario –presso cui intrattiene rapporti di “prestito personale con delegazione di pagamento” e di “prestito personale con cessione del quinto” (di seguito alla cessione da precedente intermediario) – che per un “disguido tecnico” era intervenuta la segnalazione del suo nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia.

Col reclamo fa, dunque, presente che tale errore gli “ha causato danni consistenti” essendosi visto rigettare varie richieste di finanziamento ed essendo “esposto a serie difficoltà perché costretto a sostenere un aggravio di oneri finanziari per reperire i mezzi liquidi necessari”. Intendendo risolvere in via bonaria “l'intera vicenda”, chiede alla banca, “a titolo di risarcimento”, che gli sia corrisposta la somma di €15.000,00 “determinata in via forfetaria e definitiva”.

Il reclamante precisa inoltre che una richiesta di finanziamento per €110.000,00 è stata rigettata dallo stesso intermediario resistente, al pari di “altri Istituti [che] hanno ugualmente respinto le [...] richieste [di finanziamento] pure per importi più ridotti”.

Replica la banca con nota del 27.7.2010, con la quale ribadisce di aver effettuato le necessarie rettifiche e di aver regolarizzato le segnalazioni presenti presso la Centrale di Rischi.

Nel ricorso il cliente ripropone la medesima richiesta risarcitoria avanzata in sede di reclamo e non accolta dalla banca resistente.

Afferma la banca (che nella nota originariamente inviata al cliente comunicava di aver rilevato “un disguido tecnico all'origine dell'errata segnalazione per le mensilità di giugno e luglio 2009” e di “aver provveduto alle necessarie rettifiche regolarizzando le segnalazioni presenti presso la Centrale di Rischi, che ad oggi non presenta ulteriori anomalie”) che il disguido tecnico alla base delle errate segnalazioni si è originato “in fase di migrazione dei dati finanziari relativi all'acquisizione [di crediti ceduti da altro intermediario alla resistente, tra cui quelli nei confronti del ricorrente]” essendosi prodotta una “doppia segnalazione dell'accordato, da parte della cedente e da parte dell'acquirente, in merito alle posizioni acquisite”.

Con riferimento al merito del ricorso osserva la resistente di essere “prontamente intervenuta a rettifica delle errate segnalazioni contestate dal cliente” e, quanto alla richiesta risarcitoria, che il cliente non ha provveduto “a fornire alcuna documentazione a comprova degli asseriti danni subiti dall'increscioso evento”.

Aggiunge poi di aver inviato al cliente una proposta transattiva con la quale si è resa disponibile a rimborsargli l'importo forfetario di €2.500,00 “a titolo di risarcimento per il disagio arrecato” oltre alla somma di €20,00 per il rimborso delle spese sostenute per il ricorso all'ABF.

Conclude chiedendo al Collegio di voler ritenere “cessata la materia del contendere” tenuto conto della “disponibilità manifestata [...] ad accogliere una richiesta di risarcimento danni presentata dal cliente in assenza di necessarie evidenze documentali, riconoscendo la responsabilità per il disguido occorso”.

DIRITTO

Non è controverso che il censimento del cliente presso la Centrale rischi sia indebito, né che sussista relazione causale diretta tra la condotta dell'intermediario e l'evento lesivo della reputazione del cliente.

Del resto, il carattere lesivo del comportamento dell'intermediario, di là dell'obiettiva neutralità del dato iscritto in C.R., rimane confortato, quale valutazione del Collegio, dall'incontestazione che risulta a fronte dell'allegazione del cliente, secondo cui un successivo diniego di merito creditizio è derivato nei suoi confronti, da parte del medesimo intermediario, proprio in ragione delle evidenze illegittimamente acquisibili dalla C.R. (e ciò a dispetto del non predittibile carattere negativo della iscrizione di un mero accordamento creditizio, certo diversa da quella di eventi legati a condotte *unfair* del cliente).

Vero è che non sussiste prova del danno patrimoniale in ipotesi inferto al cliente (in ipotesi, si ribadisce, siccome il dato censito non pare munito di connotazione intrinsecamente negativa), ma è vero pure che la liquidazione del danno (così e senz'altro domandato dal cliente) non può prescindere, nei casi del genere che occupa qui, dalla componente non patrimoniale.

Ora, quella che la banca ha operato mediante offerta di corresponsione dell'importo di €2.500,00 pare ragionevolmente adeguata a risarcire la voce *de qua*, correttamente intesa come ristoro del "disagio", cioè quale reintegrazione per equivalente della compromissione del benessere naturale che la corrente reputazione individuale è normalmente in grado di generare e che, di converso, alcuni eventi, qual

è anche l'evento *sub iudice*, viene ad alterare.

In definitiva, è nei soli limiti della misura equitativa così stabilita del danno non patrimoniale che il ricorso può trovare accoglimento.

Decisione N. 1605 del 30 dicembre 2010

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura equitativa di €2.500,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

28/06/2011

Demauro Giuseppe



www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente